

DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2017
52/2017/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'ISTANZA DI DEROGA TEMPORALE DALL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 218/2016/R/IDR, PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA, D'INTESA CON I GESTORI VERITAS S.P.A. E ASI S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la delegata direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014, che modificano e sostituiscono la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto "Sblocca Italia");
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i. di "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2013, n. 155, di approvazione del "Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli

metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)";

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante "Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento";
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante "Quadro strategico dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2";
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR) e il relativo Allegato A, "Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale" (di seguito: TIMSII);
- il documento per la consultazione 4 febbraio 2016, 42/2016/R/IDR, recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato nel secondo periodo regolatorio. Orientamenti in ordine alla misura di processo e d'utenza" (di seguito: documento per la consultazione 42/2016/R/IDR);
- l'istanza di deroga temporale dall'applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentata dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con il gestore VERITAS S.p.a., in data 30 giugno 2016, prot. Autorità 18751 (di seguito: comunicazione del 30 giugno 2016);
- la nota inviata dall'Autorità alle associazioni dei soggetti gestori, a quella degli Enti di governo dell'ambito e ad ANCI, nonché alle associazioni dei consumatori, in data 14 luglio 2016, prot. Autorità 20139 (di seguito: nota del 14 luglio 2016), recante "Seguiti tavolo tecnico sulle modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR";
- l'istanza di deroga temporale dall'applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentata dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con il gestore ASI S.p.a., in data 3 agosto 2016, prot. Autorità 22293 (di seguito: comunicazione del 3 agosto 2016);
- la comunicazione delle associazioni dei consumatori Codici e Federconsumatori del 16 settembre 2016, prot. Autorità 25707, recante la "Posizione in ordine alle richieste di deroga temporale dall'applicazione della Delibera 218/2016/R/IDR";

- la comunicazione del 24 gennaio 2017, prot. Autorità 2548, con cui il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con i gestori VERITAS S.p.a. ed ASI S.p.a., ha integrato le precedenti istanze di deroga temporale dall'applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo";
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità stabilisca e aggiorni la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
- l'articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscano modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 12 lettera n) della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio, al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi;
- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e

- i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- l'articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, disponendo, in particolare, che l'Autorità medesima:
 - “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso” (lett. a));
 - “tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi” (lett. l));
 - l'articolo 7 del decreto legge 133/14 ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione. In particolare, il decreto “Sblocca Italia” dispone:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di misura e garanzia ai clienti della determinazione dei consumi e della connessa trasparenza rilevano le previsioni di cui al d.P.C.M 4 marzo 1996;
- a partire dal 2001 l'Autorità, nel settore dell'energia elettrica e del gas, ha emanato, fra l'altro, disposizioni specifiche sul servizio di misura, volte a stabilire puntualmente gli obblighi in capo ai responsabili del servizio in parola e a garantire ai consumatori l'erogazione efficiente ed efficace dello stesso;
- con la deliberazione 218/2016/R/IDR e il relativo allegato A (TIMSII), l'Autorità ha disciplinato la filiera della misura d'utenza in modo uniforme sul territorio nazionale, portando all'interno della regolazione dell'Autorità quanto già previsto dalle normative vigenti, aggiornandolo all'attuale contesto sociale e tecnologico;
- l'Autorità, anche in considerazione dei contributi ricevuti a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, al fine di garantire ai gestori il tempo tecnico necessario a implementare le misure previste

e adeguare le proprie procedure organizzative e i propri sistemi informativi, ha previsto uno scaglionamento temporale dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla deliberazione 218/2016/R/IDR, cadenzando l'attuazione di alcuni specifici obblighi fino a luglio 2017;

- inoltre, l'Autorità con la deliberazione 218/2016/R/IDR ha ritenuto opportuno *“garantire all'Ente di governo dell'ambito la facoltà di presentare all'Autorità istanza motivata di deroga in tutti i casi in cui il gestore interessato da processi di aggregazione delle gestioni, di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06, dimostri di non poter ottemperare alle prescrizioni fissate dall'Autorità in materia di misura d'utenza nei tempi stabiliti”* ed ha pertanto disposto, ai sensi del punto 5 della medesima deliberazione, *“di prevedere che qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del presente provvedimento, l'EGA competente per il relativo territorio, d'intesa con il gestore del SII, ha facoltà di presentare istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura d'utenza”*;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, anche a fronte delle osservazioni e delle richieste di chiarimento pervenute, l'Autorità ha condotto in data 16 giugno 2016 un apposito tavolo tecnico, esteso alle associazioni dei soggetti gestori e degli Enti di governo dell'ambito e ad ANCI, nonché alle associazioni dei Consumatori, nel corso del quale sono state approfondite le modalità applicative del TIMSII;
- a seguito delle criticità e dei quesiti emersi nel corso del tavolo tecnico, con nota del 14 luglio 2016, gli uffici dell'Autorità hanno fornito ai soggetti presenti al tavolo ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con i gestori VERITAS S.p.a. ed ASI S.p.a., ha trasmesso all'Autorità, con le comunicazioni del 30 giugno 2016 e del 3 agosto 2016, istanze di deroga temporale di dodici mesi dall'applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR;
- nelle citate comunicazioni, come successivamente integrate con la comunicazione del 24 gennaio 2017, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha dichiarato che:
 - *“nell'Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia” operano due società [VERITAS S.p.a. ed ASI S.p.a.] con affidamento della gestione del SII in house fino al 31.12.2018”*;
 - *“il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”(…) con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società VERITAS S.p.a. e ASI S.p.a. a presentare uno studio finalizzato a verificare possibili*

- forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito”;*
- *“tutti i Comuni Soci di VERITAS e di ASI hanno approvato il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di VERITAS S.p.a. ed ASI S.p.a. [alla fine del mese di] marzo 2016, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione di progetti di aggregazione della società ASI S.p.a. in VERITAS S.p.a.”;*
 - *“le società VERITAS S.p.a. e ASI S.p.a., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine (...) del conseguimento della unicità nella gestione nell'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia, hanno elaborato un progetto di integrazione”;*
 - *“il progetto di integrazione, già approvato dal Comitato di Coordinamento e di Controllo dei Sindaci Soci delle due società, attualmente è in approvazione da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni Soci di VERITAS S.p.a. e di ASI S.p.a.”;*
 - *“l'Ente di Governo d'Ambito ha preso atto formalmente del processo di aggregazione in corso tra le società VERITAS S.p.a. e ASI S.p.a., con delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”, n° 37 del 15-11-2016 ed il relativo “Allegato 1”, che verrà proposto all'approvazione dell'assemblea d'ambito nella prima seduta utile”;*
 - a supporto delle istanze di deroga in parola, i gestori VERITAS S.p.a. e ASI S.p.a. hanno, inoltre, specificato che:
 - *“da un punto di vista operativo, le due società, al fine di intraprendere investimenti che tengano in debita considerazione il prospettato percorso di integrazione e non generino diseconomie a medio-lungo termine, bensì consentano la ricerca delle massime sinergie ed efficienze operative, hanno [avviato] percorsi di (...) collaborazione fin dal 2015. Si evidenzia, tra i principali, il progetto di integrazione informatica”;*
 - *“il progetto di condivisione della piattaforma informatica di VERITAS S.p.a. [da parte di] ASI S.p.a. ha preso avvio a settembre 2015 e, (...) dal 15/06/2016, è operativa la prima fase del progetto (...) relativa alla gestione delle relazioni con i clienti e alla bollettazione”;*
 - *“in vista della fusione definitiva (...) prevista dal progetto di integrazione, si procederà con il completamento dell'integrazione dell'infrastruttura informatica che coinvolgerà l'intera organizzazione aziendale”;*
 - le complesse attività di convergenza tra i due gestori sopra descritte non permettono il rispetto delle tempistiche previste dalla deliberazione 218/2016/R/IDR;
 - in considerazione degli elementi sopra rappresentati, e condividendo le motivazioni addotte dai gestori, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con i gestori VERITAS S.p.a. ed ASI S.p.a., ha pertanto formulato la richiesta di deroga temporale di dodici mesi dall'applicazione delle prescrizioni in materia di misura.

RITENUTO CHE:

- gli output dell'attività di misura costituiscano elementi fondamentali per lo sviluppo del quadro regolatorio e, in particolare, in ottica di rispetto del principio di *Water Conservation*, siano un presupposto imprescindibile per la promozione dell'utilizzo efficiente della risorsa idrica da parte degli utenti;
- sia pertanto necessario proseguire nell'applicazione della regolazione in tema di misura d'utenza del servizio idrico integrato introdotta con la deliberazione 218/2016/R/IDR;
- sia opportuno, al fine di non ingenerare sovra-costi per soluzioni solo temporanee, garantire ai gestori interessati da processi di aggregazione di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06 - i quali abbiano dimostrato e motivato all'Autorità l'effettiva impossibilità di ottemperare alle prescrizioni fissate dall'Autorità in materia di misura d'utenza nei termini stabiliti - le tempistiche necessarie per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali;
- in particolare, tenuto conto del processo di aggregazione in atto, sia opportuno garantire ai gestori VERITAS S.p.a. ed ASI S.p.a. i tempi necessari per completare l'integrazione dei sistemi informatici e gestionali, adeguandoli alle prescrizioni in materia di misura di utenza, anche alla luce delle possibili sinergie operative ed all'efficientamento dei sistemi in ottica unitaria;
- sia opportuno, in considerazione degli elementi sopra rappresentati, accogliere l'istanza di deroga temporale per un periodo di dodici (12) mesi, di cui all'articolo 5 della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentata dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con i gestori VERITAS S.p.a. ed ASI S.p.a.

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di deroga temporale, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentata dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con i gestori VERITAS S.p.a. ed ASI S.p.a.;
2. di prevedere che i gestori VERITAS S.p.a. ed ASI S.p.a. siano tenuti all'applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR e del TIMSII con decorrenza 1 luglio 2017 e che tutte le scadenze temporali ivi comprese siano prorogate di dodici mesi;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni